

/"Società Italiana di Chirurgia nell'Ospedalità Privata" (S.I.C.O.P.)

***organizzazione non lucrativa a carattere scientifico fondata e registrata a Caserta il 27 febbraio 1999
(c/o Notaio Pasquale Liotti-Caserta)***

Statuto

TITOLO I - COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione tra i Chirurghi operanti nell'Ospedalità Privata, Accreditata e Classificata, senza scopi di lucro, denominata "Società Italiana di Chirurgia nell'Ospedalità Privata" in breve SICOP.

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita in Roma viale Maresciallo Pilsudski n. 118.

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata della Società è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 = SCOPI

La Società, senza fini di lucro, non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

Lo scopo è promuovere il progresso scientifico, culturale, assistenziale, tecnologico e organizzativo incentivando gli scambi di esperienze cliniche e sperimentali nel settore della medicina e della chirurgia, in particolare, sia generale che specialistica e delle scienze affini.

Nel perseguire i suddetti scopi, la Società rivolgerà l'attenzione specialmente alle attività svolte nell'ambito di strutture private o private accreditate o classificate con il Sistema Sanitario Nazionale Italiano e dell'Europa Unita, mantenendo contatti scientifici con strutture ed Associazioni analoghe di altri Paesi.

La Società intende rappresentare i Chirurghi che lavorano in tali strutture.

Scopo precipuo della Società è la promozione e lo sviluppo di rapporti fra medici e strutture a livello europeo ed internazionale che agiscano nell'ambito della sanità privata.

La Società non ha fini di lucro e persegue finalità di carattere scientifico nell'ambito delle attività mediche e chirurgiche in particolare.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà avvalersi di commissioni tecnico-scientifiche elette dal Consiglio Direttivo che avranno lo scopo di promuovere ed incentivare la ricerca scientifica coordinando gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

La Società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

La Società potrà avvalersi di personale proprio e/o di collaboratori esterni e potrà dotarsi di una struttura autonoma con disponibilità di locali, di servizi ed attrezzature tecnologiche multimediali.

La Società non prevede di esercitare attività imprenditoriali e/o partecipazione diretta o indiretta ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 5 = CATEGORIE DI SOCI

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono distinti nelle seguenti sei categorie, con pari diritti, delle quali si specificano le caratteristiche:

1. fondatori: i sottoscrittori, anche se per delega notarile, dell'atto costitutivo;
2. ordinari: medici che svolgano le proprie attività nell'ambito della chirurgia sia generale che specialistica in strutture private, accreditate o classificate con il Sistema Sanitario Nazionale italiano o in strutture analoghe anche se in altri Paesi;
3. junior: Sono soci junior color che rispondono ai criteri dei soci ordinari ma non hanno compiuto i 35 anni di età,. La quota associativa dei soci junior è pari al 50% della quota ordinaria.
4. onorari: personalità del mondo scientifico o imprenditoriale che, per meriti particolari, abbiano contribuito a porre in risalto le materie di cui la Società si occupa; essi non sono tenuti a versare quote associative;
5. corrispondenti: posseggono i requisiti dei soci ordinari, ma non sono tenuti a versare quote associative;
6. sostenitori: coloro che sostengono l'operato della Società con contributi prevalentemente finanziari.

L'adesione alla Società comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società e, comunque, per tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 6 = AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di due associati.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo con voto a maggioranza.

I soci Onorari e Corrispondenti vengono eletti all'unanimità dal Consiglio Direttivo e quindi proposti all'Assemblea per la ratifica.

Le iscrizioni decorrono dalla data di accoglimento della domanda e il pagamento della quota associativa vale per anno solare.

All'atto dell'ammissione il Socio, è tenuto a versare la quota associativa nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo

Il Socio sostenitore è tenuto a versare una quota associativa di entità libera, comunque non inferiore alla quota associativa ordinaria.

ARTICOLO 7 = OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni Socio è obbligato:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società;
- a partecipare attivamente alla vita della Società;
- a mantenere un comportamento irreprensibile in seno alla Società.

ARTICOLO 8 = PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per esclusione.

ARTICOLO 9 = DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno.

ARTICOLO 10 = ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualunque modo, danneggi, anche moralmente, la Società o fomente dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso la Società.

L'esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.

ARTICOLO 11 = IRRIPETIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

Il Socio che, per qualunque motivo, cessa di appartenere alla Società, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

TITOLO III - PATRIMONIO

ARTICOLO 12

Il patrimonio della Società, di cui è responsabile il Tesoriere, è costituito:

- dalle quote associative;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- dagli eventuali altri contributi erogati dagli associati;
- dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Società.

ARTICOLO 13 = ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Tesoriere le bozze del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale per l'anno precedente e di quello preventivo del successivo esercizio. I rendiconti consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il Rendiconto economico e finanziario preventivo dovranno essere pubblicati nel sito Internet della Società. Sul sito Internet saranno altresì pubblicati gli eventuali incarichi retribuiti, le modalità di selezione dei professionisti incaricati, nonché le relative retribuzioni.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ARTICOLO 14 = CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, entro il 30 aprile.

L'assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un decimo degli associati.

La convocazione è fatta a mezzo posta, fax o altro strumento telematico ai singoli soci.

In essi devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

ARTICOLO 15 = DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto al voto.

Ciascun Socio in regola può esprimere uno o due voti per delega scritta da parte di due soci deleganti in regola con le quote associative.

ARTICOLO 16 = COMPETENZE

L'assemblea delibera:

- sulla sede del Congresso Nazionale e di altre riunioni scientifiche;
- sugli indirizzi e sulle direttive generali della Società;
- sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, che vengono depositati presso la sede della Società 15 giorni prima della data dell'Assemblea e resi disponibili per la visione da parte dei soci.
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora sia necessario dei Probiviri;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sull'approvazione e modifica di un eventuale regolamento interno;
- sullo scioglimento della Società e sulla nomina dei liquidatori;
- su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con le quote associative.

Una apposita Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo verifica il diritto di voto dei singoli soci. Per la votazione per la nomina del Consiglio Direttivo è possibile portare una delega di socio in regola, per socio.

ARTICOLO 18: ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società sono:

- 1. L'assemblea dei soci;**
- 2. Il Consiglio Direttivo;**
- 3. Il Collegio dei Probiviri;**
- 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti**
- 5. Comitato Scientifico**

Le cariche conferite nell'ambito degli organi della Società, siano esse elettive o non elettive, sono a titolo gratuito.

Si prevede che i legale rappresentanti, i detentori di qualsiasi carica sociale S.I.C.O.P., gli amministratori esterni ed i promotori (a qualsiasi titolo) della S.I.C.O.P. debbano essere esenti da condanne passate in giudicato per attività legate alla S.I.C.O.P.

ARTICOLO 19 = L'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed, in assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi nell'apposito libro se istituito, ovvero da conservare presso la sede della Società.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea,

Occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati per deliberare lo scioglimento della Società, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea elegge:

- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Proviviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20 = COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Past President, Presidente, Vice Presidente, Presidente Onorario, se nominato, Segretario, Tesoriere e 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea. Sono inoltre parte integrante del Consiglio Direttivo le figure del Presidente della Commissione Scientifica, il Responsabile Risk Management e Responsabile Comunicazione, Media e Web che vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso senza diritto di voto. Tra i Consiglieri viene inoltre identificato il Referente dei Consiglieri Regionali.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati, ad eccezione del Presidente che, alla scadenza del suo mandato, assume la carica di Past President con diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale e gli scrutatori in caso di elezioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto; il Presidente del Collegio dei Proviviri ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvede alla loro sostituzione con i primi non eletti. I Consiglieri, così nominati, rimangono in carica fino alla successiva scadenza naturale del mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri e comunque almeno due volte all'anno.

I membri che non partecipano almeno ad una riunione del Consiglio Direttivo nell'anno solare verranno automaticamente esclusi dalla Società.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. Esso procede, in caso di necessità e dietro autorizzazione dell'Assemblea all'assunzione di personale dipendente la cui retribuzione sarà regolata in base alle previsioni dei CCNL. Compila l'eventuale regolamento e ne propone

l'approvazione all'Assemblea. Fissa l'ammontare della quota associativa annuale. Predisporre i rendiconti, consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo, su indicazione dei soci delle singole regioni, nomina un Coordinatore Regionale SICOP per ogni regione.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

ARTICOLO 21 = IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il rappresentante legale della Società, ha il potere di accendere conti correnti bancari o postali.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22 = IL PAST PRESIDENTE

Il Past Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto al voto.

ARTICOLO 23 = IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 24 = IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e di coordinare con il Presidente il lavoro del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo e provvede alle spese relative al funzionamento della Società, opera sui conti correnti bancari o postali della società, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo, redige le bozze dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali della Società.

ARTICOLO 25 = PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea degli associati, può nominare, su designazione del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario.

Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza.

Il Presidente onorario partecipa "senza diritto di voto" alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 = I COORDINATORI REGIONALI

I Coordinatori Regionali hanno il compito di promuovere le attività della SICOP a livello regionale; Rappresentano l'Associazione a livello regionale e mantengono i rapporti con le altre società scientifiche, le istituzioni pubbliche e private e con le case di cura a livello regionale.

Coordinano i rapporti tra i soci della singola regione ed il Consiglio Direttivo.

Si avvalgono nel loro operato di un Comitato Direttivo regionale costituito da 2 a 4 soci nominati dal Consiglio Direttivo

Le attività regionali vanno condivise con il Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBI VIRI

ARTICOLO 27 = COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica per tre anni.

Il Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente del Collegio.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 28 = COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci che durano in carica per tre anni.

Il Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente del Collegio.

Qualsiasi controversia, inerente o conseguente al presente atto ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio del Collegio dei Probiviri il loro giudizio è inappellabile ed essi giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

TITOLO VII - UTILI O AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 29 = DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VIII - REGOLAZIONE CONFLITTO D' INTERESSE

ART. 30 – CONFLITTO DI INTERESSE

I componenti degli Organi Sociali devono, nei loro rapporti esterni ed interni, privilegiare i legittimi interessi della S.I.C.O.P. (definiti dallo Statuto) rispetto ad ogni altra dinamica che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche potenziale, per se stessi o per i propri familiari. In tale prospettiva, chiunque svolga incarichi in seno ad un Organo della S.I.C.O.P. deve evitare ogni situazione di conflitto e deve astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della S.I.C.O.P. o che possa compromettere la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della S.I.C.O.P. Nei casi di operazioni a reale o potenziale rischio di conflitto di interessi, il soggetto coinvolto ha l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione di tale operazione. Il soggetto in situazione di conflitto di interesse deve dichiarare espressamente la propria situazione e non potrà partecipare alla votazione relativa all'operazione per la quale sussiste il conflitto anche potenziale. Tutti coloro che assumono una carica all'interno della S.I.C.O.P., sono impegnati ad osservare e a far osservare tale principio nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità e al momento della nomina rilasceranno dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Per il resto si rimanda all'art 2373 del c.c.

TITOLO XIX - CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 31 = DATA

Il Congresso Nazionale avrà una cadenza annuale o altra periodicità stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

ARTICOLO 32 = SEDE

La sede del Congresso è deliberata dalla Assemblea dei soci su proposta di un socio o un gruppo di soci.

ARTICOLO 33 = ALTRI EVENTI

E' possibile che siano organizzati sotto l'egida della Società altri congressi o corsi in date e sedi stabilite dal Consiglio Direttivo, che non avranno la denominazione di congressi nazionali.

TITOLO X – SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Società, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Società con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.